

Via libera dal consiglio dei ministri alle leggi europea e di delegazione europea

Successioni, benefici ampi

Quadro RW alleggerito. Money transfer monitorati

DI VALERIO STROPPA
E CRISTINA BARTELLI

I benefici fiscali nelle successioni mortis causa si allargano all'Europa. I lasciti ad associazioni e fondazioni costituite in paesi Ue (o aderenti allo spazio economico europeo) saranno esenti dalla tassa, purché i beni siano conferiti per finalità non profit. L'agevolazione sarà così analoga a quella in vigore per gli enti italiani. E pure i titoli di Stato emessi da paesi Ue, in linea con quanto già previsto per i titoli nazionali, non concorreranno a formare l'attivo ereditario su cui calcolare l'imposta di successione. È solo una delle previsioni recate dalla legge europea 2013, approvata dal consiglio dei ministri di ieri. Il ddl contiene una serie di norme finalizzate a porre rimedio a situazioni giuridiche in contrasto con l'ordinamento Ue. Intervenedo su leggi già operative, sarà possibile chiudere 20 procedure di infrazione e 10 cause pendenti. Ma palazzo Chigi ha varato ieri pure la bozza di legge di delegazione europea per il 2013. Si tratta dell'altra metà dell'ex legge comunitaria, che a partire dal 2012

è stata «spacchettata» in due distinti provvedimenti: uno contenente le deleghe per l'emanazione dei dlgs attuativi di direttive e uno con gli altri interventi (diversi dalle deleghe) necessari ad adempiere a obblighi europei. Sono una quarantina le deleghe concesse all'esecutivo per attuare le direttive. Per alcune il termine di recepimento è già scaduto: in questo caso, a norma della legge n. 234/2012, i provvedimenti dovranno essere emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore della delega. Al suo interno, peraltro, sono confluiti anche i contenuti dei ddl comunitaria 2011 e 2012, arenatisi con la fine della scorsa legislatura prima di vedere la luce.

Numerose le misure in materia fiscale. In particolare in tema di monitoraggio dei patrimoni detenuti dai contribuenti oltre confine. Bruxelles ha chiesto a più riprese all'Italia di alleggerire gli adempimenti dichiarativi, a cominciare dal quadro RW di Unico, e di rivedere un meccanismo sanzionatorio giudicato troppo pesante. Alcuni operatori, fra i quali i money transfer (finora non tenuti agli obblighi di cui all'artico-

lo 1 del dl n. 167/1990), vengono ricompresi nell'ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri. Allineandosi alla disciplina antiriciclaggio, saranno monitorate tutte le operazioni, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti, dai 15 mila euro in su. Soglia, questa, da verificare anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (c.d. operazioni frazionate). Nonostante le semplificazioni il livello di attenzione sui modelli dichiarativi non si abbassa. Saranno tenuti all'adempimento non solo i possessori «formali» degli asset, ma anche i soggetti che possono essere considerati «titolari effettivi» ai sensi della normativa sul monitoraggio (per esempio in presenza di società, fondazioni e trust). Nonostante la generale attenuazione delle sanzioni, infine, resta confermata la tolleranza zero sulla mancata dichiarazione nel modulo RW di capitali occultati in paradisi fiscali: in tali casi resta immutato il raddoppio sia delle sanzioni sia dei termini per l'accertamento previsto dal del dl n. 78/2009.

—© Riproduzione riservata—



Legge di delegazione europea 2013 (deleghe)

Materia	Intervento	Termine di recepimento
Iva	Emanazione di uno o più dlgs per adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento Ce n. 282/2011 in materia di territorialità nelle prestazioni di servizi	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge
	Dlgs attuativo della direttiva 2010/23/Ue per l'applicazione facoltativa e temporanea del reverse charge alla prestazione di determinati servizi a rischio frode	Senza termine (quindi entro 12 mesi dall'entrata in vigore)
Scambio di informazioni	Dlgs attuativo della direttiva 2011/16/Ue in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale	1° gennaio 2013 (quindi entro 3 mesi dall'entrata in vigore)

Legge europea 2013 (modifiche norme già esistenti)

Materia	Intervento
Imposta sugli aerei privati	Viene elevata la permanenza minima sul suolo italiano degli aeromobili immatricolati all'estero per far scattare la tassazione: da 45 giorni a sei mesi
Monitoraggio fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • I money transfer vengono inclusi tra i soggetti tenuti ad adempiere alla normativa sul monitoraggio fiscale di cui al dl n. 167/1990 in relazione ai flussi transfrontalieri; • Saranno eliminate le sezioni I e III del modulo RW di Unico e risulteranno diminuiti gli adempimenti dei contribuenti come richiesto dalla Commissione Ue; • Saranno tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero non solo i possessori «formali» delle stesse, ma anche i soggetti che possono essere considerati «titolari effettivi»; • Si introduce la ritenuta d'acconto anche per tutti i redditi di capitale finora tassati solo dopo il cumulo al reddito complessivo; • Vengono attenuate le sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4 del dl n. 167/1990
Scambio dati agenzie fiscali	Prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le informazioni raccolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Riscossione delle imposte locali	Stop alla possibilità di affidamento diretto per i comuni del servizio di accertamento e riscossione di entrate diverse dall'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per i contratti di affidamento già in essere termine ultimo al 31 dicembre 2015
Imposta di successione	Viene rivista la base imponibile delle tasse di successione, eliminando le esenzioni a beneficio di enti pubblici e fondazioni